

Le regole che il giudice nazionale deve seguire per la presentazione delle domande di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Il rinvio pregiudiziale alla Cgue.* – 3. *La decisione della Cgue in commento ed i requisiti per la ricevibilità della domanda.*

1. *Introduzione*

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la pronuncia in esame ha ribadito le regole contenutisti-

che dell'ordinanza con la quale il giudice nazionale dispone il rinvio ai sensi dell'art. 267 Tfeue.

Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione nel diritto dell'Unione.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che ha opposto la Hera Luce s.r.l. al Comune di Trieste (Italia), alla City Green Light s.r.l. e alla Edison Next Government s.r.l., in merito a una proposta di finanza di progetto, presentata dalla Hera Luce, per la concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica nonché di altri servizi di tale comune.

Nel dirimere la questione il giudice lussemburghese ha applicato l'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Ue del 25 settembre 2012 e s.m.i., il quale prevede che, *“quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento”*.

2. Il rinvio pregiudiziale alla Cgue

Prima di ripercorrere i motivi che hanno reso manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, in esame, appare utile soffermarsi sul valore del rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia Ue e i giudici nazionali.

Già nel novembre del 2016 sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C-439/5, le raccomandazioni rivolte ai giudici degli Stati membri in merito alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte di giustizia Ue, con lo scopo di fornire un utile supporto nell'attivazione della procedura del rinvio.

Anche successivamente, con le raccomandazioni pubblicate l'8 novembre 2019, la Cgue è tornata sull'argomento richiamando, altresì, ai punti 13, 15 e 16 (C-380/9, pag. 1, GU 2019) i c.d. requisiti cumulativi (cfr. art. 94 reg. di procedura) dei quali l'ordinanza di rinvio in esame è apparsa manifestamente carente.

Come noto, le raccomandazioni non sono atti vincolanti per i destinatari ma hanno, semplicemente, lo scopo di sollecitare gli stessi ad adottare un determinato comportamento, considerato più rispondente agli interessi comuni. In entrambe (C-439/5 del 2016 e C-380/9 del 2019) la Cgue aveva focalizzato alcune disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, rammentando che: *“il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea. Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del*

diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione”.

Il rinvio pregiudiziale, previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b), Tfeue e 267 Tfeue, rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta.

A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo.

Esso, certamente, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte e, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'Ue.

Esistono due tipi di rinvio pregiudiziale:

- il rinvio per l'interpretazione della norma europea (diritto primario e diritto secondario): il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di formulare un parere sull'interpretazione del diritto europeo per poter applicare la norma correttamente;

- il rinvio per l'esame di validità di una norma europea di diritto secondario: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo.

Nella fattispecie in commento il Consiglio di Stato aveva rivolto alla Cgue la seguente questione pregiudiziale: *“Se l'art. [183], c. 15, del d.lgs. [n. 50/2016] è contrario al diritto Ue e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi Ue, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinitezza dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo”*.

3. La decisione della Cgue in commento ed i requisiti per la ricevibilità della domanda

Come illustrato, nel rinvio pregiudiziale l'autore della domanda è il giudice nazionale (o giudice di un qualsiasi Stato membro): *“spetta a tale giudice – e a lui solo – valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte”* (cfr. Cgue, C-380/9).

Ma quali sono i requisiti che tale domanda deve possedere per essere ricevibile?

Sia l'art. 94 del regolamento di procedura che le richiamate raccomandazioni (in particolare la raccomandazione Cgue C-380/9 del 2019), esplicitano i

principali elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale:

A – Allegato alle raccomandazioni della Cgue, C-380/9 del 2019.

1. l'identità del giudice all'origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente;

2. l'identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio;

3. l'oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti;

4. le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell'Unione;

5. i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione;

6. le questioni pregiudiziali e, se del caso,

7. l'eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l'anonimato delle persone fisiche interessate dalla controversia o alla particolare celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte.

B – Art. 94 del regolamento di procedura:

“Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale”.

Sulla base di tali precise indicazioni, nella pronuncia in esame, la Cgue ha rilevato innanzitutto *“una presentazione estremamente succinta del contesto di fatto della controversia oggetto del procedimento principale, nonché una descrizione assai lacunosa del quadro giuridico nazionale applicabile alla procedura di finanza di progetto”.* Dal momento che la domanda di rinvio costituisce la base del procedimento che si svolgerà dinanzi alla Cgue quest'ultima deve disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter risolvere la controversia.

In secondo luogo, non è stato esplicitato in che modo i principi del diritto dell'Unione sarebbero stati rilevanti nella causa.

In terzo luogo, il giudice del rinvio non ha illustrato alcun collegamento tra i principi del diritto dell'Unione e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è stato investito.

In quarto luogo non sono stati forniti elementi sufficienti ad inquadrare l'ambito di applicazione della normativa europea (direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – GU 2014, L 94, pag. 1 – o della direttiva 2006/123/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – GU 2006, L 376, pag. 36).

Da ultimo, dal tenore della domanda di rinvio non è stato possibile accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, aspetto fondamentale, come nel caso in esame, in materia di concessione di servizi.

* * *